



**PROVINCIA DI SONDRIO
VIA XXV APRILE, 22
23100 SONDRIO**

**PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016,
D.P.R. N. 207/2010 E DEL D.LGS. N. 81/2008 DELL'OPERA DENOMINATA GALLERIA
ARTIFICIALE SULLA S.P. N. 29 DEL GAVIA TRA I KM. 7+350 E 7+850 NELL'AREA DI FRANA DEL
RUINON IN COMUNE DI VALFURVA.**

CAPITOLATO D'ONERI

Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto.

CAPO I - Indicazioni di carattere generale

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha a oggetto l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera denominata " GALLERIA ARTIFICIALE SULLA S.P. N. 29 DEL GAVIA TRA I KM. 7+350 E 7+850 NELL'AREA DI FRANA DEL RUINON IN COMUNE DI VALFURVA ".

Al servizio si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, di valutazione di impatto ambientale nessuna esclusa, a titolo esemplificativo si richiamano:

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche solo CODICE);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni comunque applicabili ai sensi e secondo disposizione dell'art. 216 del CODICE;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", e s.m.i.;
- D.M. adottati ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CODICE (CAM);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";
- Decreto 17 gennaio 2018, "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché da tutti i regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione dei disposti nelle anzidette norme contenuti.

L'opera oggetto del servizio è ricompresa in **area naturale protetta denominata Parco Nazionale dello Stelvio e in area a particolare rischio idrogeologico "della frana del Ruinon"**.

2. Corrispettivi per i servizi.

Il servizio si intende affidato e accettato dall'affidatario (in seguito anche coordinatore della sicurezza) per il prezzo offerto in fase di partecipazione alla procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per il suo espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e generale che può influire sulla sua esecuzione.

Il prezzo offerto dall'affidatario si intende fisso e chiuso e compensa integralmente tutte le attività necessarie per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d'oneri nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza sul luogo di esecuzione del servizio.

Si intendono altresì comprese le spese per la partecipazione alle riunioni che il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo RUP) intenderà promuovere o alle quali intenderà convocare l'affidatario.

La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente, presso la sede di altri enti o sul luogo di esecuzione secondo quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di soggiacere.

Alle riunioni parteciperà obbligatoriamente il soggetto cui è attribuito il ruolo di coordinatore della sicurezza.

Si intende altresì compensato nel prezzo l'obbligo e i conseguenti oneri del progettista di coordinare la propria attività con i soggetti ai quali l'amministrazione ha affidato la direzione dei lavori dell'opera.

Il corrispettivo sarà tradotto in contratto al prezzo offerto dall'affidatario.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'affidatario si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in conformità alle eventuali normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.

3. Natura ed entità delle prestazioni

Si intendono conferiti tutti i compiti specificamente individuati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di coordinamento della sicurezza in esecuzione e, comunque, in relazione allo stesso applicabili, nonché ogni ulteriore adempimento connesso comunque individuato da norme, regolamenti e circolari vigenti in materia. All'affidatario compete ogni ulteriore compito conseguente ad adeguamenti normativi anche successivi alla stipula del presente incarico, intendendosi tali prestazioni già compensate nel prezzo offerto e nel contratto stipulato.

Il coordinatore della sicurezza verificherà l'idoneità dei piani operativi di sicurezza redatti dalle ditte esecutrici e la loro compatibilità con il piano di sicurezza e coordinamento.

Il coordinatore della sicurezza, fatto salvo ogni ulteriore adempimento a lui delegato da qualsiasi norma in materia comunque applicabile, dovrà:

- a verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b verificare, come sopra descritto, l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/08 assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lettera b del Dlgs. 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- d verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la proposizione della sospensione dei lavori, allontanare le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- f sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- g) provvedere all'adeguamento del piano di sicurezza qualora necessario nel corso di esecuzione dei lavori e del fascicolo dell'opera, alla verifica del conseguente adeguamento del piano operativo di sicurezza, secondo il progredire dei lavori, lo sviluppo del cantiere e le disposizioni del RUP;
- h) trasmettere al RUP la relazione finale dettagliata relativa al coordinamento della sicurezza in cantiere in fase esecutiva.

All'affidatario si intende altresì affidato il controllo dell'attuazione di tutte le misure integrative di sicurezza proposte dall'impresa nell'offerta tecnica di gara. In particolare l'affidatario terrà i rapporti con il soggetto individuato dall'impresa affidataria per il controllo di monitoraggio e rispetto delle misure di sicurezza. In esito al suddetto controllo l'affidatario assume l'obbligo di segnalare tempestivamente all'amministrazione la mancata attuazione delle misure anzidette anche qualora tale violazione non costituisca motivo di rischio e o pericolo per il cantiere.

Nel corso dei lavori e comunque a lavori ultimati coordinatore della sicurezza produrrà la relazione finale, in linea generale e non esaustiva, articolerà i seguenti contenuti:

- a) giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
- b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza;
- d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- f) descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

4. Tempi di esecuzione

Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori.

Detta durata è da ritenersi indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avvenuta conclusione delle opere, secondo l'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall'appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta risarcitoria.

5. Penali per ritardi o inadempienze.

Fatta salva la risarcibilità di ogni maggiore danno, l'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all'affidatario delle seguenti penali:

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo nell'emissione di qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del presente capitolato d'oneri;

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per la mancata presenza sul luogo di esecuzione dei lavori a seguito di richiesta dell'amministrazione e/o di altro organo di controllo;

penale corrispondente all'1 (uno) per mille del prezzo offerto per la mancata presenza sul luogo di esecuzione rispetto alla proposta e all'articolazione delle visite in cantiere proposte dall'affidatario in sede di offerta;

Le penali non escludono la piena responsabilità patrimoniale del danno cagionato in conseguenza di inadempimento.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno detratte dall'importo dovuto all'affidatario e trattenute dal primo pagamento utile successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e in caso di incapienza sui pagamenti successivi. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, salvo quanto dovuto per la prestazione prestate dedotte penali e ogni maggior danno che allo stesso potrà essere imputato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati dalla stazione appaltante al contraente il quale potrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 dal ricevimento della contestazione. Oltre tale termine le controdeduzione dell'affidatario non saranno oggetto di valutazione.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la stazione appaltante, potrà procedere direttamente in compensazione con i crediti maturati dell'affidatario, quindi con detrazione del relativo importo dal primo pagamento utile successivo alle contestazioni.

Tale condizione si intende con la sottoscrizione del contratto accettata dall'affidatario.

6. Obbligo di reperibilità e identificazione della sede operativa.

In relazione alla natura dell'affidamento e alle particolari condizioni di rischio che gravano sul luogo di esecuzione, l'affidatario deve garantire la propria reperibilità al fine di assicurare la propria presenza sul cantiere entro due ore dalla richiesta dell'amministrazione e/o degli organi di controllo e di vigilanza, richiesta che si intende determina da cause e fatti urgenti.

A tal fine in sede di contratto il coordinatore della sicurezza dovrà dare indicazione dell'indirizzo della propria sede operativa e del recapito telefonico che garantirà all'assolvimento dell'obbligo di reperibilità.

In casi eccezionali il coordinatore della sicurezza potrà far intervenire anche un collaboratore in possesso di equivalente capacità tecnica e dei requisiti di legge.

Ai fine dell'assolvimento degli obblighi di contratto il coordinatore dell'esecuzione non potrà però ricorrere al sostituto per due volte consecutive e, comunque, per oltre cinque volte per tutta la durata della prestazione.

7. Subappalto.

Non è ammesso il subappalto.

9. Pagamenti dei corrispettivi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in maniera proporzionale all'avanzamento dei lavori, quindi in applicazione delle percentuali di salizzazione dei lavori, sino all'avvenuta esecuzione del 90% dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, quantificata nel 10% del prezzo di contratto, sarà liquidata all'avvenuto collaudo dei lavori.

10. Garanzie e coperture assicurative.

L'affidatario deve essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza. Tale polizza dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori e/o omissioni del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

11. Cessione del contratto.

L'affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo.

12. Risoluzione

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all'articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente capitolato d'oneri.

Si considera grave inadempimento:

- la mancata partecipazione per due volte successive alle riunioni che il RUP intenderà promuovere;
- la violazione degli obblighi di reperibilità stabiliti nel presente capitolato d'oneri;
- il mancato assolvimento agli obblighi demandati da legge al coordinatore della sicurezza e agli obblighi stabiliti nel presente capitolato d'oneri.

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affiderà sin da subito a terzi il servizio addebitando al contraente i relativi costi sostenuti ogni ulteriore maggior danno per la mancata realizzazione di un servizio di particolare rilievo per la sicurezza.

13. Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia già accettata che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

14. Diritti e riservatezza degli atti

Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso, compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall'affidatario nell'ambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato d'oneri, rimangono di proprietà dell'amministrazione committente sin dal momento della loro consegna dietro liquidazione del corrispettivo pattuito in contratto.

L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in contratto potrà disporre ampiamente e liberamente del progetto.

Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario rilascia in tale senso all'Amministrazione committente ampia liberatoria.

L'affidatario si impegna altresì a tenere indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d'autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall'Amministrazione committente o da altri Enti o di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. L'affidatario è altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente per l'esatta osservanza di quanto sopra statuito anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di risarcimento di tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

15 Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio.